

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha sottoscritto un mutuo ipotecario vitalizio.
- Il contratto in oggetto prevede all'art. 3.4 la capitalizzazione degli interessi alla fine di ogni periodo annuale dalla data della stipula.
- Parte ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente incassate e non dovute a tale titolo, pari a € 24.720,65.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Parte ricorrente, in data 8.06.2011, unitamente ad altro mutuatario (che non ha aderito al ricorso) ha stipulato con altro intermediario un prestito vitalizio garantito da ipoteca sull'immobile.
- Il giorno 11.11.2022, volendo estinguere detto finanziamento, il mutuatario chiedeva alla filiale il rilascio dei conteggi estintivi e il 25.11.2022 provvedeva a estinguere anticipatamente il mutuo de quo.
- Preliminarmente eccepisce l'incompetenza ratione temporis, poiché le contestazioni della ricorrente si riferiscono a vizi genetici inerenti le condizioni economiche contenute in un contratto stipulato in periodo anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
- In secondo luogo, rappresenta che la parte mutuataria risultava intestataria di un contratto di mutuo stipulato con una terza banca alla quale è succeduta un'altra banca poi posta in liquidazione alla quale è subentrato, infine, con le limitazioni di cui al contratto di cessione. Il ricorso ha ad oggetto contestazioni che sono escluse dal trasferimento dei rapporti all'odierna convenuta in quanto l'art. 3 d.l. n. 99/2017 ha escluso dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima che la stessa sia divenuta efficace. Eccepisce, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva.
- Controparte non ha allegato copia del contratto di mutuo e neanche la quietanza di estinzione al fine di dimostrare l'ammontare delle somme corrisposte.
- Evidenza che non può essere demandata all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo meramente consulenziale.
- Nel merito del ricorso, parte attrice contesta l'illegittima capitalizzazione annuale degli interessi; tuttavia, il contratto in contestazione prevedeva espressamente che interessi e spese sarebbero stati capitalizzati annualmente.
- La clausola di capitalizzazione degli interessi è stata espressamente accettata e approvata dal mutuatario.
- In casi analoghi, i Collegi ABF, affermando la legittimità di questo tipo di contratti, hanno riconosciuto che le modalità di calcolo di spese e interessi erano adottati in conformità alla normativa applicabile ratione temporis.
- L'intermediario chiede, in via preliminare, che si dichiari l'incompetenza ratione temporis del Collegio e l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva; nel merito, che si rigetti il ricorso in quanto infondato in fatto prima ancora che in diritto.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche l'intermediario richiama il contenuto delle controdeduzioni.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente lamenta di aver stipulato un mutuo ipotecario vitalizio che prevede all'art. 3.4 la capitalizzazione degli interessi alla fine di ogni periodo annuale dalla data della stipula e pertanto chiede la restituzione delle somme indebitamente incassate e non dovute a tale titolo, quantificate in € 24.720,65.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro a decidere la controversia in quanto parte ricorrente contesta vizi genetici delle condizioni economiche contenute nel contratto di mutuo stipulato in data 8.06.2011. L'eccezione non coglie nel segno e non va pertanto accolta. Le attuali Disposizioni che regolano il procedimento ABF (Sez. 1, § 4), in vigore dal 1° ottobre 2022, prevedono che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". Secondo il pacifico orientamento in proposito, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, come nel caso di specie, la competenza temporale va determinata avuto riguardo al petitum della controversia stessa, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico che si sono prodotti nel periodo di competenza temporale dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, n. 72/2014). Nel caso di specie, parte ricorrente contesta l'applicazione tempo per tempo dell'anatocismo e, quindi, un indebito che si sarebbe creato nell'arco dello svolgimento del rapporto, come risulta dalla perizia allegata. Posto che il ricorso è stato presentato il 14.11.2025, rientra nella competenza temporale la contestata applicazione dell'anatocismo a partire dal 14.11.2019.

L'intermediario eccepisce altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il contratto venne stipulato con una banca terza alla quale è succeduta un'altra banca posta successivamente in liquidazione coatta amministrativa, alla quale infine è subentrato il convenuto con le limitazioni ed esclusioni di cui al relativo contratto di cessione. Il ricorso avrebbe come oggetto contestazioni che sono escluse dai trasferimenti dei rapporti alla convenuta, atteso che l'art. 3 d.l. n. 99/2017 ha escluso dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima che la stessa sia divenuta efficace, vale a dire prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il criterio di determinazione degli interessi in contestazione è stato fissato in un contratto stipulato prima della data di efficacia della cessione a favore dell'intermediario (25.06.2017). Inoltre, l'intermediario ha stipulato con la banca posta in liquidazione coatta amministrativa un contratto di cessione di azienda avente a oggetto attività, passività e rapporti giuridici al fine di limitare l'ambito della cessione. L'art. 3.1.4 di detto contratto, in atti, precisa infatti le attività e passività escluse, tra le quali rientrano le sopravvenienze passive che in futuro possono sorgere a carico del convenuto. L'istituto di credito da cui è stato acquistato il contratto oggetto della controversia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.l. n. 99/2017, con il quale è stata disposta la cessione a favore dell'intermediario resistente delle attività e passività facenti capo all'intermediario sottoposto alla suddetta procedura secondo quanto previsto nell'offerta formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori. L'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017, ha previsto una deroga a quanto disposto dall'art. 2741 c.c., stabilendo che non formano oggetto di cessione, tra l'altro, "c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività". L'eccezione non coglie nel segno e non può pertanto essere accolta. Nel caso di specie, sebbene il contratto sia sorto antecedentemente alla cessione, l'applicazione della norma pattizia che disciplina l'anatocismo è avvenuta nel corso del tempo anche dopo la cessione stessa, l'estinzione anticipata del finanziamento (quindi il pagamento delle somme in contestazione) è stata effettuata nel novembre 2022 e il conteggio estintivo è stato quindi rilasciato dall'intermediario convenuto. Pertanto, il Collegio affronta la questione del merito,

avendo il contestato anatocismo prodotto effetti anche dopo la cessione a favore del convenuto (cfr. Collegio di Bari, n. 7365/2024).

Sempre in via preliminare, l'intermediario eccepisce la consulenzialità della domanda. Anche questa eccezione non coglie nel segno e non può essere accolta. Il Collegio osserva che, da un lato, parte ricorrente ha allegato una perizia che descrive puntualmente la questione e ne coglie gli aspetti salienti e critici e ha formulato chiaramente la propria pretesa; dall'altro, l'intermediario ha allegato copia del contratto e del conteggio estintivo e ha altrettanto puntualmente risposto alle doglianze della ricorrente. La domanda, pertanto, non ha natura consulenziale.

Nel merito, il Collegio ricorda che il prestito vitalizio ipotecario consiste in una forma di finanziamento riservata a chi ha compiuto i 60 anni ed è proprietario di un immobile. Al momento della morte del contraente, gli eredi possono optare per una delle seguenti soluzioni: a) pagare il debito accumulato e mantenere l'immobile, ricorrendo all'occorrenza ad un mutuo; b) permettere che la banca venda l'immobile per coprire il debito, con l'obbligo di restituire agli eredi le somme eccedenti. Nel finanziamento in questione non è previsto nessun rimborso fino alla scadenza, ossia per tutta la vita del sottoscrittore, ma nel momento in cui gli eredi devono restituire l'importo, attraverso una delle due opzioni anzidette, esso sarà pari alla capitalizzazione composta sul capitale prestato e sugli interessi maturati secondo le regole dell'anatocismo, previste dallo strumento finanziario de quo, che, in deroga all'art. 1283 c.c., rende possibile la maturazione degli interessi anche su quelli già scaduti.

Parte ricorrente ha infatti concluso un contratto di mutuo vitalizio ipotecario ai sensi e per gli effetti del d.l. n. 203/2005, convertito dalla l. n. 248/2005. Il contratto prevede all'art. 3.4 che interessi e spese vengano capitalizzati annualmente. Tale modalità di conteggio corrisponde a quanto testualmente prevede l'art. 11 quaterdecies, comma 12, d.l. n. 203/2005, a norma del quale il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto "finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese". Il dettato dell'art. 120, comma 2, lett. b), TUB in materia di anatocismo non incide sulla vicenda in esame, poiché la disciplina dettata per il prestito vitalizio è *lex specialis* rispetto alla normativa generale in tema di operazioni bancarie e *lex posterior generalis* non derogat *priori specialis*. Le modalità di calcolo di spese e interessi appaiono adottate in conformità alla normativa applicabile *ratione temporis* e dunque sono legittime (Collegio di Palermo, n. 4965/2017).

Per tutto quanto sopra esposto il Collegio non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE